

PRIMO PIANO

Colloquio Draghi- Farina

Un incontro positivo e cordiale. La presidente di Ania, Maria Bianca Farina, ha definito così il colloquio con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, avvenuto ieri durante il giro di consultazioni con le parti sociali in vista della formazione del nuovo governo.

La presidente dell'associazione delle imprese assicurative ha presentato "il contributo che il settore assicurativo può dare al necessario piano di rilancio del Paese". Un contributo che poggia sui due assi portanti dell'industria assicurativa: "da un lato la protezione dei cittadini e delle imprese in una logica di partnership pubblico-privato, dall'altro gli investimenti di medio/lungo termine nell'economia reale che però richiedono riforme non più rinviabili", ha precisato Farina. "Restiamo disponibili a dare il nostro contributo in questa difficile ma storica operazione di rilancio", ha concluso la presidente di Ania.

Draghi ha incontrato anche la delegazione dell'Abi, con il presidente Antonio Patuelli, che ha manifestato la preoccupazione del settore del credito per i rischi legati alla pandemia, che possono toccare le imprese in difficoltà e conseguentemente le banche stesse. Quanto alle misure a sostegno dell'economia, gli istituti chiedono che le moratorie sui prestiti non vengano interrotte anzitempo.

F.A.

NORMATIVA

L'abuso del diritto: un monito per contratti più equi

La vessatorietà si manifesta con una disposizione contrattuale che si pone in contrasto con i principi costituzionali. È consigliabile per le compagnie, in particolare in un periodo di difficoltà come l'attuale, assumere un atteggiamento di trasparenza e di maggiore apertura basato sui principi di solidarietà

Il tema dell'abuso del diritto è strettamente legato all'evoluzione che si è registrata negli ultimi venti anni nel nostro ordinamento sull'applicazione dei principi costituzionali (in particolare il principio di solidarietà) e delle clausole generali (in particolare la buona fede) nei rapporti contrattuali e nelle obbligazioni risarcitorie.


Come è noto, esiste una concezione del diritto molto diffusa denominata *neocostituzionalismo* o *costituzionalismo principalista* secondo la quale la giurisdizione è fonte del diritto e il giudice, più che applicare la legge, deve applicare i principi costituzionali scegliendo, di volta in volta, quello più pertinente al caso concreto sottoposto al suo esame.

Questa operazione viene effettuata applicando un principio costituzionale (solidarietà, diritto alla salute, giusto processo, ecc.) con una clausola generale (buona fede, equità, danno ingiusto, ecc.).

Il risultato al quale si perviene da questo matrimonio è, appunto, l'istituto dell'abuso del diritto. Una persona, un'impresa o un professionista non può abusare di un proprio diritto affermato da una legge o da un contratto se l'esercizio di tale diritto si scontra con i valori sui quali si fonda la comunità e la nostra democrazia costituzionale, nella quale i rapporti sociali ed economici sono ispirati alla cooperazione e alla collaborazione, non al conflitto e alla prevaricazione del soggetto che ha maggiore potere contrattuale ed economico su quello più debole.

L'abuso del diritto è stato prefigurato da grandi giuristi come **Rosario Nicolò, Pietro Perlingieri, Luigi Mengoni e Stefano Rodotà**. Quest'ultimo, in una famosa prolusione all'Università di Macerata nel 1966, aveva posto in luce l'importanza del ruolo dei principi costituzionali per attuare gli istituti civilistici (proprietà, responsabilità civile, ecc.) in una prospettiva solidaristica.

(continua a pag. 2)



© Jerry Silnowski - Fotolia



INSURANCE REVIEW
È SU FACEBOOK

Segui la nostra pagina



(continua da pag. 1)

L'ABUSO DEL DIRITTO NELLA LEGISLAZIONE

Il codice civile non prevede una nozione generale di abuso del diritto, ma una parte della dottrina ritiene che esista nel nostro ordinamento un principio generale di divieto di abuso del diritto attraverso il metodo induttivo.

Vi sono, cioè, delle disposizioni del codice civile dalle quali si può affermare un principio generale di divieto di abuso del diritto. Ecco qualche esempio. L'articolo 833 del codice civile vieta gli atti emulativi, sicché non si può abusare del diritto di proprietà. Gli articoli del codice del consumo sulle clausole abusive stabiliscono che le imprese non possono abusare del loro potere economico e contrattuale inserendo pattuizioni vessatorie. Il codice delle assicurazioni obbliga le compagnie a rendere trasparenti i contratti assicurativi e a evidenziare al contraente le clausole che prevedono decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie e altri oneri a suo carico.

L'art. 9 della legge n. 192/1998 sulla subfornitura vieta l'abuso di dipendenza economica di un imprenditore nei confronti di un altro imprenditore.

Non si può, dunque, abusare della libertà contrattuale, intesa come potere, che deve essere temperata con l'interesse di categorie protette e, più in generale, con l'interesse pubblico e con i valori espressi dalla nostra Costituzione.

L'ABUSO DEL DIRITTO NELLA GIURISPRUDENZA

Come rilevavo all'inizio dell'articolo, il merito, però, di aver introdotto il principio generale dell'abuso del diritto nel nostro ordinamento spetta soprattutto alla giurisprudenza che ha seguito quell'orientamento neocostituzionalista sull'applicazione diretta dei principi costituzionali nei rapporti contrattuali. Facciamo quale esempio. La sentenza della Corte di Cassazione che ha fatto da apripista ad altre pronunce è stata la n. 20106 del 2009 sull'esercizio abusivo del diritto di recesso in un contratto di distribuzione commerciale. Nella vicenda che ha dato origine a questa sentenza, vi era una clausola che prevedeva la facoltà per la **Renault** di esercitare il diritto di recesso dai contratti di concessione delle auto. La Renault aveva esercitato tale facoltà, ma i concessionari si erano rivolti al tribunale di Roma per far dichiarare la nullità di tale clausola.

Il tribunale respinse le richieste dei concessionari e la Corte d'Appello di Roma confermò tale pronuncia.

La Corte di Cassazione, invece, cassò le sentenze del Tribunale, affermando che il giudice di primo grado avrebbe dovuto sindacare le modalità di esercizio del diritto di recesso, che appariva iniquo e in contrasto con il principio di solidarietà affermato dalla nostra Costituzione.

L'iter argomentativo seguito dai giudici di legittimità è quello indicato all'inizio dell'articolo. L'art. 2 della Costituzione entra nel contratto attribuendo *vis normativa* alla clausola generale di buona fede (art. 1375 c.c.) e funzionalizzando il rapporto negoziale anche nell'interesse dell'altra parte.

La Renault, dunque, secondo la Cassazione, aveva abusato di un proprio diritto, posto che la clausola di recesso appariva iniqua e sproporzionata. E il giudice di primo grado avrebbe potuto (dovuto) intervenire in senso modificativo per garantire l'equo contemperamento degli interessi in giudizio.

L'abuso del diritto è stato affermato anche in un'ordinanza della Corte di Cassazione in materia di responsabilità da fideiussione, la quale ha affermato che gli obblighi di correttezza e buona fede che permeano la vita del contratto impongono alla parte garantita di salvaguardare la posizione del proprio fideiussore e la loro violazione non consente l'esercizio di pretese nei confronti del garante, nella misura in cui la sua posizione sia stata aggravata dal garantito (Cass. 12 dicembre 2019, n. 32478).

Da ultimo, ricordo le due note ordinanze della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1385 c.c. (caparra confirmatoria) nella parte in cui tale disposizione non prevede la possibilità per il giudice di ridurre la somma da ritenere o il doppio da restituire in caso di manifesta sproporzione.

PIÙ TRASPARENZA E APERTURA

La storia dell'abuso del diritto nella legge e nella giurisprudenza, insomma, deve portare le imprese a offrire sul mercato contratti più equi e trasparenti.

Le compagnie dovrebbero, dunque, eliminare alcune clausole vessatorie, prevedere la possibilità di rinegoziare i contratti quando si verificano eventi eccezionali e imprevedibili come quello che stiamo vivendo e rendere più trasparenti le pattuizioni contrattuali. Non si può dimenticare che le compagnie hanno fatto molti passi avanti in questa direzione, ma tanti altri devono essere compiuti. Sarebbe necessario proprio nel contesto emergenziale attuale, pensare a una nuova formulazione dei modelli contrattuali. Il principio di solidarietà, dunque, dovrebbe diventare per le compagnie un criterio orientativo per fondare un nuovo diritto dei contratti assicurativi.



© yuraisalbert - Fotof

MERCATO

Coface: arriva la ripresa, ma non per tutti

Dopo un calo del 3,8% del Pil mondiale, lo sviluppo tornerà ma in modo eterogeneo e con il presupposto che entro l'estate almeno il 60% della popolazione sia vaccinato contro il Covid-19. Alcuni settori si riprenderanno, altri, soprattutto i servizi, soffriranno ancora

Secondo **Coface**, la crescita mondiale nel 2021 si attesterà al +4,3% (-3,8% nel 2020), mentre il commercio globale dovrebbe aumentare del 6,7% in volume, dopo il calo del 5,2% registrato l'anno scorso.

Le previsioni sono contenute nell'ultimo *Barometro trimestrale sui rischi* e nella *Guida annuale Rischio Paese e settoriale*, licenziate recentemente da Coface. Secondo l'analisi dell'assicuratore del credito, se di ripresa si potrà parlare, dopo l'anno della pandemia, questa sarà estremamente eterogenea. Ma, soprattutto, decisivi saranno i vaccini. Le previsioni di Coface presuppongono che le principali economie avanzate siano in grado di vaccinare almeno il 60% della popolazione entro l'estate: l'immunità di gregge, si augurano gli analisti, potrebbe segnare la fine dei cicli di lockdown e confinamento che sono stati molto dannosi per l'attività economica.

Peculiare il caso del calo dei fallimenti registrati nel 2020 in tutte le regioni del mondo, con un -12% a livello globale, -22% nell'Eurozona, -19% in Asia-Pacifico e -3% in Nord America: questi dati possono essere attribuiti ai piani di supporto messi in campo dai governi, la cui prosecuzione permetterà a molte imprese di sopravvivere anche quest'anno. Ma cosa accadrà nel 2022? Secondo Coface lo shock del 2020 porterà a un aumento delle insolvenze nell'anno prossimo, in particolare in Spagna (16% rispetto al 2019), Francia (13%), Italia (9%) e Germania (6%).

L'export italiano potrà sperare

Tornando alla crescita, mentre la performance della Cina e delle altre economie asiatiche rafforzerà l'economia mondiale, le principali economie avanzate non ritorneranno quest'an-

no ai livelli di Pil pre-crisi. Soprattutto i Paesi dipendenti dai servizi, come Spagna e Regno Unito, ma anche quelli in ritardo con la campagna di vaccinazione, impiegheranno più tempo per riprendersi.

In Italia, la cui crescita 2021 è prevista al 5,1% dopo il -9,3% dell'anno appena passato, il miglioramento non sarà sufficiente per tornare alla situazione pre-crisi. Le esportazioni manifatturiere (tessili, automobili, alimentari) beneficeranno della ripresa della domanda sia nelle economie avanzate sia nelle emergenti, mentre il turismo rimarrà in grande difficoltà. Consumi e investimenti dovrebbero beneficiare della prosecuzione di alcuni meccanismi di sostegno, nonché del ritorno della fiducia, se la situazione sanitaria migliora grazie all'estensione della copertura vaccinale.

Continuerà la crisi del turismo

Continuano a pesare le crescenti disuguaglianze di reddito. La perdita di posti di lavoro ha colpito maggiormente i lavoratori meno qualificati, i giovani e le donne, categorie particolarmente presenti nei servizi e quindi più penalizzate. Guardando alle precedenti epidemie del 21esimo secolo, Coface prevede che l'aumento della disparità di reddito potrà durare a lungo e causerà maggiori tensioni sociali. Per distinguerle pienamente, però, si dovrà attendere circa un anno dalla fine della pandemia, quando l'onda lunga della crisi sarà più evidente.

Oltre alle disuguaglianze economiche, si sono acuite anche quelle tra i settori industriali: tra i 23 miglioramenti delle valutazioni settoriali effettuati da Coface quest'anno, quasi la metà è attribuibile al settore automobilistico, la cui crescita ha sorpreso positivamente nella seconda metà del 2020; seguono poi il comparto delle costruzioni e della chimica. Il settore dei trasporti è invece il più colpito, inevitabilmente, con i suoi nove declassamenti delle valutazioni di rischio settoriale. Ma molte attività risulteranno indebolite dalla pandemia anche nel lungo periodo.



Fabrizio Aurilia

CARRIERE

Cesia, Sandro Amorosino nuovo presidente del comitato scientifico

Avvocato amministrativista e docente universitario, succede nel ruolo in precedenza affidato a
Giovanna Volpe Putzolu

Sandro Amorosino (nella foto) è il nuovo presidente del comitato scientifico del **Cesia**, il primo centro studi italiano esclusivamente dedicato alla responsabilità civile professionale di agenti e broker fondato da **Cgpa Europe**. Amorosino subentra nel ruolo che fin dal 2015 (anno di fondazione del Cesia) era affida-



to alla professoressa **Giovanna Volpe Putzolu**. Avvocato amministrativista, ordinario di Diritto dell'economia benemerito dell'Università La Sapienza e professore alla Lumsa di Roma, Sandro Amorosino è stato fondatore e presidente onorario dell'Associazione dei docenti di diritto dell'economia, è presidente della Società tra avvocati **Legal Affairs**, consulente di ministri ed enti pubblici e privati, ed è stato presidente di banche.

B.M.

LEGGE
FINANZIARIA 2021

BONUS
PUBBLICITÀ
50%



PUOI RECUPERARE IL 50%
DEGLI INVESTIMENTI
PUBBLICITARI SU TUTTI
I NOSTRI STRUMENTI

PER INFORMAZIONI
CLICCA QUI

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 E-mail: redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 11 febbraio di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577